


IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
*Trapani Pierfranco*



IL SEGRETARIO GENERALE  
*Biondo Dott. Antonino*



Provincia di Torino  
COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,  
SUSSIDI ED AUSILI  
FINANZIARI E PER  
L'ATTRIBUZIONE DI  
VANTAGGI ECONOMICI**

## SOMMARIO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>TITOLO I</b> .....  | <b>2</b>  |
| - NORME GENERALI - .....   | 2         |
| ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....                                   | 2         |
| ART. 2 DEFINIZIONI .....   | 2         |
| ART. 3 MODALITA' DI INTERVENTO .....                                   | 3         |
| ART. 4 SOGGETTI DESTINATARI DEI BENEFICI .....                         | 3         |
| <b>TITOLO II</b> .....   | <b>3</b>  |
| ART. 5 CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI" .....                              | 3         |
| ART. 6 CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI" .....                               | 4         |
| ART. 7 CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI" .....             | 5         |
| ART. 8 ATTRIBUZIONI DI "VANTAGGI ECONOMICI" .....                      | 5         |
| ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE ED EROGAZIONE BENEFICI ..... | 7         |
| <b>TITOLO III</b> .....  | <b>8</b>  |
| ART. 10 PATROCINIO COMUNALE .....                                      | 8         |
| <b>TITOLO IV</b> .....   | <b>9</b>  |
| ART. 11 ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE- ISTITUZIONE .....         | 9         |
| ART. 12 STRUTTURA DELL'ALBO .....                                      | 9         |
| ART. 13 REGISTRAZIONI .....  | 9         |
| ART. 14 GESTIONE ED AGGIORNAMENTO .....                                | 9         |
| <b>TITOLO V</b> .....  | <b>10</b> |
| ART. 15 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI .....                              | 10        |
| ART. 16- NORMA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .....  | 10        |

## TITOLO I

### - NORME GENERALI -

#### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità per:
  - A) la concessione di sovvenzioni;
  - B) la concessione di contributi;
  - C) la concessione di sussidi e ausili finanziari;
  - D) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. Restano salvi i criteri, le forme e i diversi modi d'erogazione relativamente agli interventi di natura assistenziale gestiti dai servizi sociali.

#### ART. 2 DEFINIZIONI

1. 1 - Ai sensi del presente regolamento:
  - a) per **“concessione di sovvenzioni”** s'intende il finanziamento totale o parziale con interesse agevolato o a fondo perduto d'iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc. aventi rilevante entità.
  - b) per **“concessione di contributi”** s'intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.
  - c) per **“concessione di sussidi ed ausili finanziari”** s'intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.  
In particolare s'intende:
    - per sussidio un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di indigenza della famiglia o della persona;
    - per ausilio finanziario un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie.
  - d) per **“attribuzione di vantaggi economici”** s'intende la concessione dell'uso di un bene di proprietà del Comune senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

### **ART. 3 MODALITA' DI INTERVENTO**

1. Gli interventi definiti al precedente art. 2, avvengono attraverso:
  - finanziamenti e contributi monetari;
  - personale, mezzi, beni e servizi comunali;
  - assunzione diretta di spese.

### **ART. 4 SOGGETTI DESTINATARI DEI BENEFICI**

1. Beneficiari delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi ed ausili finanziari e dei vantaggi economici possono essere:
  - a- le persone fisiche e giuridiche residenti o non residenti nel Comune;
  - b- le associazioni, anche di volontariato, i gruppi, i comitati e gli organismi, apolitici ed apartitici, che svolgano attività di rilevante importanza sociale o iniziative promozionali dirette allo sviluppo economico e sociale della popolazione locale.

## **TITOLO II**

### **ART. 5 CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"**

1. Le "sovvenzioni", come definite all'art. 2, sono finalizzate al perseguimento di interessi altamente sociali della collettività.
2. Rientrano in questa forma di intervento:
  - a) l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap;
  - b) l'assistenza agli immigrati e alla gente bisognosa;
  - c) gli aiuti alla soluzione di problemi abitativi;
  - d) la prevenzione, la cura, la lotta alla tossicodipendenza;
  - e) i servizi sociali per gli anziani, i portatori di handicap e gli immigrati.
3. Le forme di intervento di cui al precedente comma possono essere attuate attraverso apposite "convenzioni" tra Comuni o il Comune ed altri Enti, Istituti, Associazioni, Comitati e privati aventi sede anche fuori del territorio comunale semprechè interessanti direttamente la popolazione locale.
4. Le sovvenzioni di cui al presente articolo possono avere carattere:

- a - **straordinario** : quando sono oggetto di un solo intervento.
- b - **continuativo**: quando sono oggetto di convenzione costituente anche impegno per gli esercizi futuri.

## ART. 6 CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

- 1 Le concessioni di "**contributi**", così come definiti all'art. 2, possono avere carattere:
  - a) **ordinario**: se i contributi sono tesi a consentire la continuità di attività annuali ordinarie del soggetto beneficiario.
  - b) **straordinario**: se i contributi aventi natura "una tantum" sono tesi a sanare situazioni eccezionali o per concorrere nelle spese occorrenti per realizzare manifestazioni o eventi di pubblico interesse non ricorrenti.
  - c) **continuativo**: se i contributi sono ricorrenti nel tempo e sono disciplinati da convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario.
  
2. Le concessioni di contributi possono avvenire per le seguenti attività ed iniziative:
  - Iniziative finalizzate allo sviluppo turistico;
  - celebrazioni di solennità civili e religiose;
  - attività di educazione ambientale;
  - attività economiche ed agricole;
  - svolgimento di fiere, mostre, mercati, ecc;
  - attività ed iniziative riguardanti l'istruzione e la cultura;
  - recupero di opere e edifici di rilevanza storica e sociale;
  - attività di promozione della pratica dello sport;
  - manifestazioni sportive e ricreative;
  - cerimonie, feste, anniversari e manifestazioni pubbliche;
  - altre attività ed iniziative di interesse per la collettività locale e/o per la promozione dell'immagine del Comune;
  
- 3 I contributi sono elargiti sulla base dei seguenti criteri:
  - a) grado di corrispondenza dell'iniziativa alle attività ed iniziative di cui al precedente comma 2.
  - b) grado di coinvolgimento o partecipazione della collettività all'iniziativa o attività.
  
- 2 Le domande di concessione di contributi aventi carattere ordinario devono pervenire al Comune di norma entro il 30 novembre di ciascun anno, mentre quelle aventi natura straordinaria devono pervenire almeno 30 giorni prima della data delle manifestazioni o degli eventi di pubblico interesse da realizzare, salvo quelle dirette a sanare eventi di carattere eccezionale che devono essere presentate entro trenta giorni dall'evento.
  
- 3 Il Comune adotterà le proprie determinazioni sulla loro ammissibilità nei successivi trenta giorni e contestualmente, per le istanze accolte, sarà definito l'ammontare del contributo concesso, compatibilmente con le disponibilità finanziarie stanziare nel bilancio del Comune.

## **ART. 7 CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"**

1. La concessione di "sussidi ed ausili finanziari", come definiti all'art. 2, è di norma di competenza del Consorzio Intercomunale, del quale il Comune fa parte, per la gestione dei servizi socio assistenziali.
2. Tuttavia quando si intende intervenire in modo non frammentario, meramente assistenziale, per fronteggiare particolari situazioni di indigenza o casi contingenti, il Comune può disporre che la fruizione di uno dei seguenti servizi avvenga senza corrispettivo o a tariffa agevolata, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi commi:
  - pubblico trasporto
  - trasporto scolastico
  - mensa scolastica
  - attività sportive e ricreative gestite dal Comune o in convenzione con altri soggetti
  - utenze domestiche per servizi erogati dal Comune
  - attività extrascolastiche e centri estivi per minori
  - altri servizi a domanda individuale gestiti dal Comune o in convenzione con altri soggetti.
3. Le agevolazioni tariffarie per la fruizione dei servizi di cui al precedente comma 2 possono essere concesse a soggetti appartenenti ad un nucleo di convivenza di tipo familiare che hanno un ISEE inferiore alla fascia di reddito più bassa indicata nei provvedimenti o regolamenti di disciplina dei servizi stessi.
4. In mancanza di regolamento o altro provvedimento consiliare, che determini le fasce di reddito, le agevolazioni tariffarie possono essere concesse a soggetti che hanno un ISEE inferiore a € 5.100,00. L'eventuale aggiornamento di tale importo è riservato alla Giunta Comunale.
5. L'ISEE è riferito alla situazione economica del nucleo familiare del destinatario del beneficio, alla data dell'ultimo 31 dicembre rispetto alla domanda del beneficio richiesto
6. La misura dell'agevolazione è definita con deliberazione dalla Giunta Comunale, previa acquisizione di relazione dell'Assistente sociale sullo stato di disagio e di indigenza del richiedente il beneficio, corredata dell'attestazione ISEE del nucleo familiare del soggetto interessato e della dichiarazione dell'avvenuto accertamento della mancanza di soggetti obbligati ai sensi e per gli effetti dell'art. 433 del Codice Civile.

## **ART. 8 ATTRIBUZIONI DI "VANTAGGI ECONOMICI"**

1. I "vantaggi economici", come definiti all'art. 3, sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

**a) - al godimento di un bene comunale mediante:**

a/1-la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.

a/2-la concessione in uso di impianti sportivi

a/3-la concessione di alloggi di proprietà comunali a titolo gratuito o con onere non superiore al canone sociale o ad esso riconducibile.

La concessione dovrà essere diretta alla realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente art. 6, comma 2, e può anche comprendere, salvo casi eccezionali e motivati indicati nei provvedimenti di concessione, l'assunzione a carico del Comune degli eventuali oneri per la pulizia e per i consumi idrici, termici, elettrici o telefonici.

**b) - all'intervento di personale comunale per:**

b/1- manifestazioni e cerimonie varie;

b/2- organizzare sagre, fiere, mostre, ecc;

b/3- interventi d'interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale.

La concessione dovrà essere diretta alla realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente art. 6, comma 2.

**c) - all'utilizzazione di mezzi comunali quali:**

c1- macchine comunali.

c2- fotocopiatrici, ecc.

La concessione dovrà essere diretta alla realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente art. 6, comma 2.

**d) - alla diretta assunzione di spese vive quali:**

d/1-spese postali

d/2-spese pubblicitarie

La concessione dovrà essere diretta alla realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente art. 6, comma 2.

3. I vantaggi economici di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 2 possono essere ricorrenti od occasionali e sono concessi in relazione alle reali disponibilità dei beni, mezzi e personale richiesti ed alle esigenze del Comune per le proprie attività programmate.

4. La domanda dei soggetti interessati dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima del periodo d'uso del bene o del personale richiesto. Qualora venga richiesto l'uso di beni immobili a titolo gratuito la domanda di concessione deve essere corredata di cauzione fideiussoria per la copertura dei rischi di responsabilità per i danni che possono essere arrecati al bene stesso.

5. I vantaggi economici possono essere concessi a titolo gratuito ovvero agevolato, in relazione alla rilevanza degli interessi pubblici che saranno soddisfatti con l'iniziativa o l'attività proposta dal richiedente.
6. Il provvedimento di concessione dei vantaggi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 2 deve indicare il periodo di utilizzo del bene o personale concessi.
7. La concessione dei vantaggi di cui al presente articolo è comunque disposta nel rispetto degli appositi regolamenti comunali che disciplinano i beni, i materiali, il personale, le spese di cui al precedente comma 2.

## **ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE ED EROGAZIONE BENEFICI**

1. Tutti gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono erogati solo a seguito di presentazione di apposita domanda motivata. Nella domanda dovrà essere dichiarato, oltre quanto eventualmente richiesto per la concessione dei singoli benefici:
  - a) il nome, cognome ed indirizzo del soggetto richiedente, se persona fisica, ovvero del rappresentante legale, se associazione, comitato o società;
  - b) l'attività svolta dal soggetto richiedente;
  - c) l'oggetto della richiesta e descrizione dell'iniziativa o attività;
  - d) il costo complessivo dell'iniziativa;
  - e) il beneficio richiesto ( contributo, sussidio, vantaggio economico. ecc.);
  - f) l'eventuale indicazione degli altri soggetti cui è stata inoltrata analoga richiesta;
  - g) la relazione dell'Assistente sociale per i benefici di cui all'art 7 del presente Regolamento;
  - h) l'allegazione dell'attestazione, nel caso che il richiedente sia un imprenditore, resa nei modi di dichiarazione sostitutiva, ai sensi di legge, circa l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi, ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa;
2. La domanda, deve essere indirizzata al Sindaco, nei termini ove indicati nei precedenti articoli .
4. Le domande di concessione di contributi per iniziative simili sono esaminate dando priorità alle iniziative di rilevanza collettiva e secondariamente ad iniziative che interessano specifiche fasce di cittadini.
3. La determinazione della misura del beneficio da erogare, di carattere annuale, può essere definita nel PEG, altrimenti è definita con provvedimento della Giunta Comunale. La determinazione della misura del beneficio da erogare, di carattere pluriennale è di competenza del Consiglio Comunale.  
L'impegno e liquidazione della spesa sono riservati al competente Funzionario, che ha avuto assegnata nel PEG la relativa spesa.
4. I provvedimenti di assegnazione dei benefici e di impegno di spesa devono riportare, ai sensi di quanto disposto dell'art. 12 della legge 241/90,

l'attestazione che rispettano i criteri e le modalità di erogazione disciplinati nel presente regolamento.

5. Nel caso di concessione di "sussidi e ausili finanziari" e di "vantaggi economici", di cui agli artt 7 e 8 del presente regolamento, la procedura ha termine con l'adozione della deliberazione del competente organo che ammette o respinge la richiesta.
6. Nei casi di assegnazione di benefici non rientranti tra quelli di cui al precedente comma, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte del soggetto beneficiario:
  - di apposita relazione indicante l'osservanza del programma indicato nell'istanza di contributo o nella convenzione ed i risultati conseguiti.
  - del rendiconto della attività svolta, che dovrà evidenziare anche i contributi ricevuti da altri soggetti, al fine di un'eventuale rideterminazione del contributo comunale atteso che per le medesime finalità la somma dei vari contributi ricevuti non può superare le spese sostenute.
7. La liquidazione dei contributi economici può essere effettuata come segue:
  - 70% del contributo concesso, al momento dell'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda.
  - 30% del contributo concesso, al momento dell'adozione del provvedimento che approva il rendiconto dell'iniziativa o della gestione dell'attività. Eventuali diverse modalità di erogazione devono essere riportate nel provvedimento di accoglimento della richiesta di contributo.

### **TITOLO III**

#### **ART. 10 PATROCINIO COMUNALE**

1. Per patrocinio s'intende il riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale dell'interesse collettivo dell'iniziativa .

2. Gli interessati devono presentare domanda con le modalità di cui all'art 9 al Comune dalla quale risulti in particolare la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, il relativo costo complessivo e le finalità di interesse pubblico della stessa.

3. Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso, previa valutazione dell'istanza, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell 'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 6, comma2.

4. La concessione del patrocinio non preclude la possibilità di accedere alle altre forme di benefici economici previsti dal presente regolamento.

5. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di riportare sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione, la dicitura che l'iniziativa è realizzata con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

#### **TITOLO IV**

##### **ART. 11 ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE- ISTITUZIONE**

1. E' istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

2. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino.

##### **ART. 12 STRUTTURA DELL'ALBO**

1. Sull'Albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi dell'atto di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale avvengono le erogazioni.

##### **ART. 13 REGISTRAZIONI**

1. Le registrazioni sull'Albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.

##### **ART. 14 GESTIONE ED AGGIORNAMENTO**

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'Albo, nonché per la pubblicazione e l'accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione sarà espressamente incaricato un Funzionario del Comune per le relative incombenze.

## **TITOLO V**

### **ART. 15 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI**

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili, le norme relative ai regolamenti speciali e alle leggi vigenti in materia.

### **ART. 16- NORMA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività e pubblicazione della deliberazione di approvazione e la successiva ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

2. In sede di prima applicazione sono fatti salve le domande presentate per l'anno 2004 oltre i termini indicati dal presente regolamento.